CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2516

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOFFARDI

Presentata il 7 aprile 1981

Adeguamento del trattamento pensionistico previsto per i congiunti dei caduti in guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma della legislazione pensionistica del 1923 ha sancito esplicitamente l'obbligo della collettività di risarcire al cittadino chiamato alle armi per la difesa di interessi comuni, il danno alla salute da lui riportato a causa di eventi bellici, ed ha statuito l'obbligo di risarcire alle famiglie dei caduti in guerra, il danno ad esse derivato dalla morte dei rispettivi congiunti (articolo 7 della legge 12 luglio 1923, n. 1491).

In termini di concretezza tale affermato principio ha avuto una certa validità (anche se non espressa in termini reali) solo per gli invalidi di guerra.

Tale constatazione appare evidente se si confrontano gli attuali trattamenti pensionistici diretti (mutilati e invalidi) e quelli indiretti (vedove, orfani, genitori e collaterali dei caduti).

Peraltro, nell'arco di tempo successivo al 1923 e fino ad oggi le numerose leggi intervenute non hanno mai considerato la pensione di guerra dei congiunti dei caduti come un qualsivoglia risarcimento del danno subito, bensì come una elargizione sussidiaria dello Stato, pietosa, assurda ed anacronistica.

I motivi addotti per negare il descritto diritto ad un trattamento pensionistico di guerra inserito nel sistema di indennizzo, è stato sempre lo stesso: « impossibilità di reperire i fondi necessari alla copertura dell'onere rivalutativo », e ciò anche nel periodo del così detto « miracolo economico ».

Seguendo tale indirizzo, evidentemente iniquo ed inumano, si è pervenuti all'attuale situazione che evidenzia pensioni di guerra varianti tra lire 10.980 mensili dei genitori (tabella *S*) e le lire 28.350 mensili delle vedove (tabella *G*), di molto inferiori anche alla cosiddetta pensione sociale corri-

sposta, come è noto, a tutti i cittadini indigenti, e verso i quali lo Stato non ha certamente alcun obbligo di riconoscenza.

Essendo, quindi, indispensabile riprendere l'affermato principio del risarcimento del danno subìto, per renderlo praticamente attuabile, si ritiene di proporre lo aggancio dei trattamenti pensionistici delle vedove di guerra a quello degli invalidi di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidità.

Tale criterio, evidentemente logico ed equo perché non altrimenti potrebbero considerarsi la perdita della vita del capo famiglia e le relative gravissime conseguenze morali e materiali, è peraltro già norma di legge nella pensionistica di guerra, sia pure limitatamente al periodo di tre anni successivo al decesso del dante causa (articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313 - Trattamento speciale per le vedove ed i figli di invalidi di 1ª categoria).

Analogo principio del risarcimento è stato statuito per le vedove dei caduti per causa di servizio (legge 27 ottobre 1973, n. 629).

Secondo il predetto collegamento, che trova - quindi - fondamento su indiscutibili basi giuridiche oltre che di giustizia, la tabella *G* relativa al trattamento pensionistico base delle vedove e degli orfani di guerra, viene a corrispondere allo stesso trattamento base degli invalidi di 1ª categoria di cui alla tabella *C* annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45.

Oltre al predetto trattamento tabellare, come già statuito con il citato articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, si concede alle vedove di guerra l'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, la cui misura è stata elevata a lire 540.000 annue dalla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Il suindicato trattamento pensionistico si intende ovviamente applicabile nella predetta misura del trattamento tabellare e dell'assegno complementare spettanti all'invalido di 1ª categoria a mente delle leggi 28 luglio 1971, n. 585 e 1° marzo 1975, n. 45, nonché delle eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire.

Per quanto riguarda i genitori, il collegamento al trattamento pensionistico dell'invalido di 1ª categoria viene ad operare - per ovvi motivi - nella misura della metà del trattamento tabellare e del citato assegno complementare concesso - per intero - alle vedove e agli orfani inabili.

Pertanto le tabelle *M* e *O* sono modificate secondo il descritto nuovo principio.

Con lo stesso criterio, l'assegno complementare, ridotto del 50 per cento è attribuito ai genitori o collaterali inabili nella misura annua di lire 270 mila.

I trattamenti di cui alle pensioni speciali (tabelle *S* e *T*) spettanti ai genitori quando il caduto ha lasciato vedova o orfani con diritto a pensione di guerra, sono stati determinati sulla base dell'attuale percentuale che distingue il rapporto delle stesse tabelle con quelle *M* e *O*.

A tali benefici devesi aggiungere l'aumento di integrazione, per il genitore, di lire 72.000 annue, ove il medesimo abbia a proprio carico la moglie, madre del caduto.

Detto particolare assegno aggiuntivo, di carattere alimentare, trova già riferimento nella vigente legislazione pensionistica per ciò che attiene i familiari a carico degli invalidi di guerra e delle vedove di guerra (articoli 24 e 49 della legge 28 marzo 1968, n. 313).

L'onere afferente al beneficio in questione è inferiore al miliardo di lire stante il numero ridotto degli aventi diritto (14.800) mentre l'onere globale per la presente proposta di legge è stato quantificato in lire 180 miliardi.

A parte ogni pur fondamentale aspetto equitativo del provvedimento che, come si ripete, trova fondamento giuridico nelle citate leggi 12 luglio 1923, n. 1491, e 18 marzo 1968, n. 313, devesi insistere nella indiscutibile necessità di non rimandare ulteriormente la soluzione di così grave problema.

Si tratta, infatti, di assicurare ai superstiti congiunti dei caduti in guerra o per cause di guerra, un trattamento pensio-

nistico almeno sufficiente a non morire di fame.

Se si considera, poi, che il numero più consistente di pensionati (122.500) è costituito dai genitori che percepiscono il trattamento di cui alla tabella *O* allegata alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è facile valutare, stante l'età minima dei medesimi (78-80 anni), come il maggiore onere derivante dal provvedimento stesso sia destinato a ridursi e a scomparire quasi totalmente nel giro di qualche anno.

D'altra parte il sacrificio che si richiede oggi alla nazione è soltanto un parziale recupero delle somme, di gran lunga superiori, che lo Stato ha risparmiato nel tempo, non attribuendo ai congiunti dei caduti il trattamento pensionistico al quale i medesimi avevano indiscutibilmente diritto, con conseguenze disastrose per gli stessi, costretti a trascinare la loro esistenza nella miseria e nell'abbandono.

Nella consapevolezza – peraltro – delle presenti difficoltà economiche del paese, il provvedimento che si propone prevede la attribuzione dei miglioramenti stabiliti, con una gradualità riferita ai periodi 1° luglio 1975, 1° gennaio e 1° luglio 1976, che consentirà almeno agli interessati di fruire, subito, di sia pur ridotti benefici economici a titolo di acconto.

A tal fine, per gli anni finanziari 1975-76 è stato predisposto l'impegno di somme la cui reperibilità sul bilancio dello Stato, non dovrebbe presentare difficoltà alcuna.

Con la coscienza di avere assolto ad un impegno morale non oltre differibile, chiediamo l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le tabelle *G, I, M, O, S* e *T* allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

ART. 2.

L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni, è concesso – d'ufficio – nella misura predetta alle vedove e agli orfani di cui agli articoli 42 e 43 della legge 13 marzo 1968, n. 313.

L'assegno complementare suindicato è corrisposto – d'ufficio – ai genitori e ai collaterali di cui agli articoli 64 e successivi della legge 13 marzo 1968, n. 313, nella misura del 50 per cento.

ART. 3.

Il trattamento pensionistico di cui alle tabelle *G, I, M, O, S* e*T*, allegate alla presente legge e l'assegno complementare di cui al precedente articolo 2 collegati alla misura del trattamento tabellare o dell'assegno complementare spettanti all'invalido di guerra ascritto alla 1ª categoria ai sensi delle leggi 28 luglio 1971, n. 585 e 1° marzo 1975, n. 45, si intendono applicabili nella misura stabilita dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive comunque concernenti la pensione tabellare e l'assegno complementare dell'invalido di 1ª categoria.

ART. 4.

Il genitore o equiparato, provvisto di pensione di guerra di cui alle tabelle *M, O, S,* e *T* annesse alla presente legge, ha diritto di conseguire, su domanda, a tito-

lo di integrazione, un aumento annuo di lire 72.000 per la moglie convivente, madre del caduto, che non abbia un reddito proprio superiore a lire 2 milioni annui.

ART. 5.

Ai fini dell'attribuzione dei miglioramenti economici di cui alla presente legge, la spesa riportata nel bilancio per l'anno finanziario 1975 è aumentata di lire 30 miliardi dal 1° luglio 1975.

La spesa aggiuntiva per il 1976 è stabilita in lire 30 miliardi a partire dal 1° gennaio e in ulteriori lire 30 miliardi a partire dal 1° luglio.

All'onere di lire 188 miliardi derivanti dall'attribuzione della presente legge per l'anno finanziario 1977 si provvede mediante riduzione del fondo speciale all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA *G*

Sottufficiali e truppa	L.	600.000
Ufficiali inferiori	»	690.000
Ufficiali superiori	»	759.000
Ufficiali generali	»	834.900

TABELLA *I*

Sottufficiali e truppa	L.	720.000
Ufficiali inferiori	»	828.000
Ufficiali superiori	»	910.000
Ufficiali generali	»	1.001.880

GENITORI, COLLATERALI E ASSIMILATI
PENSIONI NORMALI

TABELLA *M*

Sottufficiali e truppa	L.	300.000
Ufficiali inferiori	»	345.000
Ufficiali superiori	»	379.500
Ufficiali generali	»	417.450

TABELLA *O*

Sottufficiali e truppa	L.	360.000
Ufficiali inferiori	»	414.000
Ufficiali superiori	»	455.400
Ufficiali generali	»	500.940

Segue: ALLEGATO.

GENITORI
PENSIONI SPECIALI

TABELLA *S*

Sottufficiali e truppa	L.	180.000
Ufficiali inferiori	»	207.000
Ufficiali superiori	»	227.700
Ufficiali generali	»	250.470

TABELLA *T*

Sottufficiali e truppa	L.	216.000
Ufficiali inferiori	»	248.400
Ufficiali superiori	»	273.240
Ufficiali generali	»	300.564